

Anticipazione del sostegno al reddito

Incentivo per il reimpiego in forma autonoma o cooperativa

Eufrazio Massi - Dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Modena (*)

Con un decreto “concertato” tra il Ministero del lavoro e quello dell’economia (D.M. n. 49409 del 18 dicembre 2009) è stata data, in contemporanea, attuazione alle disposizioni che consentono il «godimento» anticipato del trattamento integrativo salariale, di quello «in deroga» e di quello scaturente dalle sospensioni *ex art.* 19, comma 1, della legge n. 2/2009, per coloro che si mettono «in proprio» o si associano in cooperativa.

Con questo provvedimento si completa il percorso già individuato dall’art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991 per i lavoratori già licenziati «in godimento» dell’indennità di mobilità: quello che, in sostanza, favorisce chi invece di restare, fino alla fine del trattamento a carico dell’Inps, prova ad iniziare un’attività autonoma, anche di natura imprenditoriale. Per completezza di informazione è opportuno ricordare come, oltre al dettato normativo appena citato, per i lavoratori in mobilità che si mettano in proprio o si associno in cooperativa, intervennero, a suo tempo, il Decreto Lavoro - Tesoro n. 142/1993, le circolari Inps n. 70/1996, n. 261/1996, n. 32/2000 e n. 174/2002, nonché le sentenze della Corte di Cassazione n. 6679/2001 e n. 900/2002.

Anticipazione del trattamento di mobilità

Prima di entrare nel merito del Decreto ministeriale che si commenta, appare necessario

(anche per notare le eventuali differenze) sottolineare come l’Inps riconosca il diritto all’anticipazione del trattamento di mobilità *ex art.* 5, comma 5, della legge n. 223/1991, in favore:

a) dei lavoratori che all’atto della collocazione in mobilità già svolgono un’attività di lavoro autonomo (ad esempio, perché occupati a tempo parziale o perché, «messisi in proprio» nelle more della procedura di iscrizione). Su tale orientamento ha “pesato” la sentenza della Cassazione n. 6679/2001 la quale ha fornito una nozione larga del verbo «intraprendere» (presente anche nei commi 7 ed 8 dell’art. 1 della legge n. 102/2009), inteso non solo come «iniziare», ma anche come applicazione con maggiori energie ad un’attività in corso;

b) dei lavoratori che intraprendono l’attività di imprenditore. Anche qui ha “pesato” l’orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 900/2002) secondo il quale per attività autonoma (e la stessa frase è presente nei commi 7 ed 8) si intende qualcosa di più ampio rispetto a «lavoro autonomo», rientrandovi anche le ipotesi nelle quali il lavoratore collocato in mobilità dia inizio ad un’attività imprenditoriale senza concorrervi con lavoro prevalentemente proprio;

c) dei lavoratori che presentano la domanda nei sessanta giorni successivi all’inizio dell’attività (trova applicazione, infatti, in analogia con il trattamento di disoccupazione, l’art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935). Il provvedimento amministra-

tivo che si commenta, consta di due parti che, da un punto di vista procedurale, presentano passaggi analoghi: di conseguenza, le riflessioni che su certe espressioni ed istituti saranno effettuate per i lavoratori percettori di trattamento di sostegno in deroga o sospesi, varranno anche per coloro che usufruiscono dell’integrazione salariale straordinaria.

Soggetti interessati

La platea dei soggetti interessati è individuata dagli articoli 1 e 5 del D.M. n. 49409: con il primo, facendo riferimento all’art. 7ter, comma 7, della legge n. 33/2009, peraltro oggetto di modifica attraverso l’art. 1, comma 8, della legge n. 102/2009, vengono individuati, per l’anno 2009 e 2010, i percettori di «ammortizzatori sociali in deroga» o di trattamenti integrativi susseguenti alla sospensione *ex art.* 19, comma 1, della legge n. 2/2009. In sostanza, si tratta di quei prestatori che non sono coperti (per settore e limiti dimensionali dell’azienda del proprio datore) dagli ammortizzatori “tradizionali” e per i quali, attraverso l’iter concertato a livello regionale o anche con l’ausilio degli Enti bilaterali, c’è stata l’ammissione al «sostegno del reddito».

Con il secondo (art. 5), avendo sempre quale periodo di riferi-

Nota:

(*) Le considerazioni che seguono sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.

mento gli anni 2009 e 2010, vengono individuati come teorici destinatari dell'integrazione anticipata i lavoratori percettori di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, sia nell'ipotesi in cui la sospensione sia a zero ore, che, ad orario ridotto, che «a rotazione». Il comma 2 specifica, altresì, che nella platea dei soggetti interessati rientrano anche i lavoratori nella cui impresa sia in corso un contratto di solidarietà difensivo *ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984*.

Alcune riflessioni si rendono, ad avviso di chi scrive, necessarie.

Riflessioni

Tipologie di integrazione

La prima riguarda le tipologie di integrazione: si parla di ordinaria, ma anche di straordinaria. Ciò comporta che l'integrazione anticipata è attivabile per tutti i lavoratori in trattamento a prescindere dalla causale (ristrutturazione, riconversione, riorganizzazione, crisi aziendale, crisi aziendale con chiusura di reparto o di attività, procedura concorsuale).

Il riferimento ai lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria fa sì che, per effetto dell'art. 1 della legge n. 164/1975 e dell'art. 14, comma 2, della legge n. 223/1991, vi possano essere compresi gli operai e gli impiegati, compresi i viaggiatori ed i piazzisti, dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni ad orario ridotto in dipendenza di situazioni aziendali dovute ad effetti transitori e non imputabili all'imprenditore ovvero a determinate situazioni temporanee di mercato. Non vi rientrano i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e quelli portuali.

Un discorso analogo va fatto per le Cigs ove, per effetto di norme che hanno esteso in maniera permanente, il campo di applicazione, vi possono rientrare, ad esempio, anche i dipendenti di quelle imprese

che industriali non sono (artigiane, con particolari caratteristiche, *ex art. 12, comma 2, della legge n. 223/1991*, commerciali, art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991, imprese che utilizzano o estraggono l'amianto, art. 13, comma 1, della legge n. 257/1992, imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, a certe condizioni, art. 1, comma 7, della legge n. 451/1994, aziende appaltatrici della ristorazione con più di quindici dipendenti, presso aziende industriali, art. 23, della legge n. 155/1981, ecc.).

Contratti di solidarietà

La seconda concerne i contratti di solidarietà: il dettato normativo, esclude quelli *ex art. 5, comma 5, 7 e 8 della legge n. 236/1993*: si tratta di quelli attivabili dalle imprese non industriali, come alternativi alla procedura di mobilità (azienda sovra dimensionata alle 15 unità) o al licenziamento per giustificato motivo oggettivo plurimo (datore di lavoro sotto dimensionato), dalle imprese alberghiere e dalle aziende terminali (a prescindere dal requisito dell'organico) ubicate in comuni individuati in un D.P.C.M., dalle imprese artigiane (anche qui il numero dei dipendenti non conta), laddove c'è il contributo dell'Ente bilaterale. La ragione di tali esclusioni appare evidente: tali contratti sono, sostanzialmente, «coperti» da un contributo tratto annualmente dal Fondo per l'occupazione (art. 1, comma 7, della legge n. 236/1993) e non gravano sugli specifici fondi integrativi salariali dell'Inps.

L'incentivo che viene riconosciuto è diverso (e lo vedremo successivamente: ciò che va sottolineato è che esso viene corrisposto a quei prestatori che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo, un'attività autoimprenditoriale, una micro impresa, o intendano associarsi in cooperativa. Anche in questo caso si rendono necessarie alcune riflessioni.

Lavoro autonomo

La prima riguarda l'attività di lavoro autonomo: l'espressione appare molto ampia, potendovi rientrare una serie di ipotesi, tra cui, ovviamente, quelle ove è richiesta l'iscrizione in albi professionali o di categoria: gli articoli 3 e 7, relativamente alle casistiche considerate, richiedono, in favore dell'Inps, l'apposita documentazione.

Micro impresa

La seconda concerne il riferimento alla micro impresa: qui, il termine non va usato in senso «atecnico» (impresa con un solo dipendente) come fatto dalla circolare n. 30/2008 del Ministero del lavoro con la quale è stata «spiegata», relativamente al provvedimento di sospensione, la Direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 settembre 2008. Quel concetto rimane ed è perfettamente valido nel caso in cui venga trovato un solo lavoratore dipendente in forza all'azienda e per di più «in nero»: in quel caso, non si procede al provvedimento di sospensione (fatta salva l'ipotesi correlata a gravi inadempienze in materia di sicurezza), ma trovano applicazione tutte le sanzioni relative al lavoro irregolare. Nel nostro caso, invece, che è del tutto diverso e riguarda l'esercizio di un'attività imprenditoriale, occorre rifarsi alla raccomandazione Ce del 6 maggio 2003: è considerata micro impresa quella che occupa fino a nove dipendenti ed ha un fatturato o un bilancio inferiore o pari a due milioni di euro.

Associazione in cooperativa

La terza si riferisce all'associazione in cooperativa che, ovviamente, va documentata con l'iscrizione della società nel registro del Tribunale, nonché nell'Albo nazionale degli Enti cooperativi. Se il lavoratore si associa ad una cooperativa o partecipa alla costituzione di una nuova, instaurando con la

stessa un ulteriore rapporto di natura subordinata rispetto a quello associativo *ex art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001*, l'incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o, in caso di partecipazione alla costituzione, deve essere conferito dal lavoratore nel capitale sociale. L'anticipazione del trattamento integrativo è perfettamente compatibile con quello previsto dall'*art. 17 della legge n. 49/1985* a favore della partecipazione in società cooperative attraverso un fondo di rotazione a carattere permanente presso la sezione speciale per il credito cooperativo.

Importo da percepire

La quarta considerazione concerne l'importo da percepire: questo può variare da persona a persona, non soltanto perché va posto in relazione al "*quantum*" ancora da percepire, ma anche dal "valore" del trattamento integrativo cui si riferisce: sulla somma globale non incidono (e, quindi, non rientrano nel computo), in alcun modo, le eventuali proroghe del trattamento riconosciute dopo la presentazione dell'istanza di «liquidazione anticipata».

Prima di entrare nel merito della procedura «concessoria» vanno esaminate alcune questioni relative all'importo del trattamento.

Sia nella prima che nella seconda ipotesi (articoli 2 e 6) si fa riferimento ad un «numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite». E, qui, come si comprende l'ammontare, a prescindere da quanto già percepito che non è uguale per tutti i soggetti interessati, appare più basso per i provvedimenti in deroga (rimessi al "*quantum*" stabilito a livello regionale) o di sospensione *ex art. 19, comma 1, della legge n. 2/2009* (sono novanta giorni complessivi ad anno solare), che per quelli che «godono» dell'integrazione salariale ordinaria o straordinaria o della solidarietà «industriale» (oggi elevata all'80%).

I lavoratori in cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale di attività, di procedura concorsuale (*art. 3 della legge n. 223/1991*) o per i quali, sia stato già dichiarato un esubero strutturale (cosa che è ipotizzabile in alcune situazioni di proroga della Cigs per chiusura d'azienda) sommano al trattamento integrativo che sarebbe spettato, un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi: l'importo per l'anno corrente è stato rivalutato e si trova espresso nella circolare n. 17/2010 dell'Inps. Tale incentivo, tuttavia, è sottoposto ad una ulteriore condizione correlata all'anzianità aziendale che deve essere di almeno dodici mesi, di cui almeno sei effettivamente prestati, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni, con un rapporto a carattere continuativo e, comunque, non a termine.

Procedura

Attivazione

La procedura si attiva con un'istanza inviata dal lavoratore interessato all'Inps, competente per territorio, attraverso un modello predisposto dall'Istituto che è tenuto ad accertare il diritto del beneficiario, l'idoneità della documentazione e la quantificazione del beneficio: se tutto è a posto l'Istituto eroga il 25% del trattamento complessivo, interrompendo l'erogazione di quello residuo. Ma il restante 75% (e per i lavoratori in Cigs per crisi aziendale, esubero strutturale o procedura concorsuale le dodici mensilità di indennità pari alla mobilità) quando sarà corrisposto?

Esso è subordinato alla presentazione di tutta la documentazione completa attestante l'esercizio dell'attività in proprio o in forma cooperativa oltre che alle dimissioni dall'azienda. Queste ultime vanno formalizzate per iscritto, entro i quindici giorni successivi al-

la comunicazione di accoglimento dell'istanza: copia della lettera va consegnata all'Istituto. Per quel che concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, va documentata l'iscrizione della cooperativa nel registro presso il Tribunale, competente per territorio, nonché nell'albo nazionale degli Enti cooperativi.

Ovviamente, in capo al datore di lavoro incombono tutti gli oneri conseguenti alla risoluzione del rapporto di lavoro che sono quelli di natura legale e contrattuale (ad esempio, la corresponsione del trattamento di fine rapporto, il pagamento dei ratei retributivi non corrisposti e delle altre eventuali provvidenze economiche come il pagamento delle ferie «non godute» o la comunicazione di cessazione da inviare on line al Centro per l'impiego entro i cinque giorni successivi).

Le dimissioni, essendo un atto unilaterale di natura ricettizia, sono, in genere, connotate da libertà di forma, tranne che nella contrattazione collettiva sia stata individuata una particolare forma convenzionale, sicché, potrebbero essere desunte, per «*facta concludentia*» anche da un comportamento omissivo (Cass., 20 maggio 2000, n. 6604), ma, nel nostro caso, proprio l'adempimento specifico nei confronti dell'Istituto le fanno divenire, in forma scritta *ad substantiam*».

Il lavoratore che abbia fatto richiesta di associarsi in cooperativa ha, poi, nei confronti dell'Inps un ulteriore onere: deve presentare, nei successivi quindici giorni, da quando è stata presentata istanza di associazione copia del contratto di lavoro, ulteriore rispetto al rapporto associativo, *ex art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001*. Siccome la disposizione appena richiamata afferma che successivamente all'instaurazione del rapporto associativo può essere costituito un altro rapporto, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, finaliz-

zati al raggiungimento degli scopi sociali, tale comunicazione all'Istituto riveste una particolare importanza ai fini dell'erogazione del «trattamento integrativo»: infatti nel caso in cui venga sottoscritto un contratto di lavoro subordinato l'incentivo spetta direttamente alla cooperativa.

Un problema che potrebbe presentarsi è quello legato al periodo di preavviso. Come è noto, l'art. 2118 c.c. prevede che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto a tempo indeterminato dando il preavviso nei termini e nei modi stabiliti. In linea di massima, il preavviso va lavorato e il lavoratore rassegnando le dimissioni potrebbe chiedere di essere riammesso (cosa che, in pratica, soprattutto se si è a «zero ore» o in procedura concorsuale è pressoché impossibile).

Mancanza dei requisiti

Ma cosa succede se dall'esame della documentazione e prima dell'erogazione del «saldo» l'Inps si accorge che il lavoratore richiedente non aveva diritto al trattamento anticipato?

Gli articoli 4, comma 4, ed 8, comma 4, del Decreto ministeriale rispondono, concorde-

mente, ed in maniera precisa (delegando, tutto sommato, all'Istituto le modalità) che si deve provvedere al recupero delle somme anticipate (ossia, del 25%).

Condizioni per l'erogazione

Con il messaggio n. 8123 del 23 marzo 2010 (vedilo a fondo pagina), indirizzato alle proprie sedi periferiche, l'Inps ha dettato i passaggi che le stesse debbono effettuare per la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'erogazione anticipata: ciò vale sia per l'incentivo *ex art. 7ter*, comma 7, della legge n. 33/2009 che per quello individuato dall'art. 1, comma 8, della legge n. 102/2009. Esse sono:

- a) l'accertamento del diritto del beneficiario all'ammortizzatore in deroga (prima ipotesi) o alla integrazione salariale (seconda ipotesi);
- b) la verifica dell'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni per avviare un'attività di lavoro autonomo, un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa;
- c) quantificare il beneficio

spettante in relazione al numero delle mensilità o delle giornate di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate (prima ipotesi); se, invece, ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 1, comma 8, della legge n. 102/2009, la quantificazione riguarderà il beneficio spettante correlato al numero di mensilità di integrazioni salariali spettanti in base al provvedimento di concessione delle stesse;

d) l'erogazione, qualora ne sussistano i presupposti, del 25% dell'incentivo, con l'interruzione del trattamento di sostegno.

Per l'erogazione del residuo 75% il messaggio Inps continua affermando che le sedi periferiche debbono:

- a) accertare il diritto del lavoratore all'integrazione salariale;
- b) verificare l'idoneità della documentazione;
- c) quantificare il beneficio residuo spettante in relazione sia al numero delle mensilità che delle giornate di trattamento di sostegno (prima ipotesi): nel secondo caso, la quantificazione del beneficio va fatta in relazione al numero delle mensilità di integrazione salariale non erogate spettanti sulla base del provvedimento autorizzatorio.

Inps, messaggio 23 marzo 2010, n. 8123

Incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito.

I. Premessa e quadro normativo.

Con i commi 7 e 8 dell'art. 1, il D.L. n. 78/2009, conv. con mod. in legge n. 102/2009, offre alcune possibilità incentivanti ai lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno del reddito che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo o in cooperativa. Il comma 7 dell'art. 7-ter della legge n. 33/2009 aveva previsto che i datori di lavoro che senza esservi tenuti (e senza avere sospensioni in atto) assumono lavoratori licenziati o sospesi destinatari di ammortizzatori in deroga, relativamente agli anni 2009 e 2010, possono godere di un indennizzo pari all'indennità spettante ai lavoratori nei limiti di spesa autorizzati, per il numero di mensilità o di giornate di trattamento integrativo non ancora erogato. A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 78/2009, tale incentivo potrà essere corrisposto, in un'unica soluzione e previa dimissioni dall'impresa da cui è dipendente, al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un'attività autonoma, anche di micro impresa, o finalizzata ad una associazione in cooperativa.

Un analogo percorso è previsto, dal comma 8, per i lavoratori già percettori di cassa integrazione ordinaria o straordinaria che intendano mettersi in proprio (lavoro autonomo, anche micro impresa o associazione a cooperativa). Previa lettera di dimissioni, tali lavoratori potranno percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite; se il lavoratore rientra nella previsione dell'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui sei effettivamente lavorati), avrà inoltre diritto al trattamento di mobilità per un numero massimo di dodici mesi.

Le norme di cui ai commi 7-8 dell'art. 1 D.L. n. 78/2009 sono state rese operative dal decreto interministeriale n. 49409/2009 (all. 1) che ne ha stabilito le modalità e le condizioni applicative.

(segue)

2. Incentivo di cui all'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

2.1. Lavoratori beneficiari.

Sono beneficiari dell'incentivo di cui all'articolo 7-ter, comma 7, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, i lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo, un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

2.2. Quantificazione del beneficio.

Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009), per un numero di mensilità o di giornate pari a quelle autorizzate in favore del lavoratore e dal medesimo non ancora percepite al momento della presentazione della domanda di anticipazione. L'erogazione del beneficio è effettuata dall'Inps secondo le modalità di cui al successivo par. 2.3.

Le eventuali proroghe del trattamento di sostegno del reddito accordate dopo la data di presentazione dell'istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio. Del pari non rilevano eventuali sospensioni dell'attività aziendale successive a quella per cui si richiede il beneficio.

Le somme corrisposte ai sensi dei precedenti articoli sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

2.3. Domanda, relativa documentazione ed erogazione del beneficio.

I lavoratori che intendano avvalersi dell'incentivo in oggetto devono presentare alla sede Inps territorialmente competente alla erogazione del trattamento di sostegno al reddito, entro i termini di fruizione del trattamento medesimo, domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere utilizzando il modello allegato (all. 2). La predetta sede Inps, a seguito della presentazione della domanda, dopo aver provveduto a:

a) accertare il diritto del beneficiario all'ammortizzatore sociale in deroga alla normativa vigente o all'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 2/2009;

b) verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni per avviare un'attività di lavoro autonomo, un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa;

c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità o di giornate di trattamento di sostegno al reddito autorizzate e non erogate.

Eroga il 25% dell'incentivo, interrompendo l'erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo.

L'erogazione del restante 75% del beneficio è effettuata dall'Inps a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo, dell'attività autoimprenditoriale, o di una microimpresa, o per associarsi in cooperativa. Nei casi in cui per l'esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale degli enti cooperativi.

In tutte le ipotesi di fruizione di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, un rapporto di lavoro subordinato, l'incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Al fine dell'erogazione del 75% del beneficio, l'Inps provvede a svolgere gli adempimenti necessari a:

a) verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante l'avvio di un'attività di lavoro autonomo, auto imprenditoriale, di una micro impresa, o l'associazione in cooperativa;

b) il lavoratore che abbia fatto richiesta di presentazione per associarsi in cooperativa presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

L'Inps dispone il pagamento in favore dell'interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la documentazione di cui ai punti a) e b); in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate (25%).

3. Incentivo di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

3.1. Lavoratori beneficiari.

Sono beneficiari dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, i lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria che, nel corso degli anni 2009 e 2010, ne facciano richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente.

Il diritto alla prestazione compete in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione. Il diritto compete altresì nei casi di lavoratori destinatari del contratto di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

(segue)

(continua)

Al lavoratore è liquidato, altresì, un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi. Nelle ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il lavoratore è sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque sia stato dichiarato in esubero strutturale;
- b) il medesimo soggetto possa far valere un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

3.2. Quantificazione del beneficio.

Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, consiste nella liquidazione del trattamento di integrazione salariale, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.

L'erogazione del beneficio è effettuata dall'Inps secondo le modalità di cui al successivo par. 3.3.

Le eventuali proroghe del trattamento di integrazione salariale accordate dopo la data di presentazione dell'istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio.

Nei casi di integrazione salariale per riduzione di orario occorre avere riguardo alla percentuale di riduzione mediamente avuta nel periodo precedente.

Ai soli lavoratori di cui all'articolo 5, comma 3, del D.L. n. 49409/2009, è corrisposto anche un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi.

3.3. Domanda, relativa documentazione ed erogazione del beneficio.

I beneficiari che intendano avvalersi dell'incentivo in oggetto devono presentare all'Inps entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno al reddito, domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere utilizzando il modello allegato (all. 2).

L'Inps, a seguito della presentazione della domanda e dopo aver provveduto a:

- a) accertare il diritto del beneficiario all'integrazione salariale;
- b) verificare l'idoneità della documentazione presentata dall'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni per avviare un'attività di lavoro autonomo, un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa;
- c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazioni salariali non erogate spettanti in base al provvedimento di concessione delle stesse, eroga il 25% dell'incentivo interrompendo l'erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo.

L'erogazione del restante 75% dell'incentivo, nonché del beneficio di cui all'articolo 6, comma 5, del D.L. n. 49409/2009 è effettuata dall'Inps a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo, all'avvio di un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o all'associazione in cooperativa. Nei casi in cui per l'esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio all'autorizzazione ovvero l'iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale degli enti cooperativi.

Se il lavoratore associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, un rapporto di lavoro subordinato, l'incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Al fine dell'erogazione della quota residua del beneficio l'Inps provvede a svolgere gli adempimenti necessari a:

- a) accertare il diritto del beneficiario all'integrazione salariale, nonché la specifica situazione di cui all'articolo 5, comma 3, D.L. n. 49409/2009;
- b) verificare l'idoneità della documentazione presentata all'interessato, attestante l'avvio di un'attività di lavoro autonomo, auto imprenditoriale, di una micro impresa, o l'associazione in cooperativa;
- c) quantificare il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazioni salariali non erogate spettanti in base al procedimento di concessione delle stesse, nonché alle eventuali mensilità di indennità di mobilità spettanti ai lavoratori di cui all'articolo 5, comma 3, del D.L. n. 49409/2009.

La sede Inps, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l'accoglimento della domanda.

A seguito della suddetta comunicazione:

- a) il lavoratore presenta entro 15 giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede Inps competente;
- b) il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presenta entro 15 giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all'art. 1 comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

L'Inps dispone il pagamento in favore dell'interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la suddetta documentazione e in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate.

Le domande di anticipazione di cui al presente messaggio dovranno essere acquisite e tenute in evidenza in attesa della circolare che comprenderà anche le istruzioni di carattere procedurale e contabile per la liquidazione del beneficio.

Si allegano:

1. Decreto interministeriale n. 49409 del 18 dicembre 2009 relativo alla corresponsione anticipata dei trattamenti di ammortizzatori sociali per l'autoimprenditorialità» pubblicato sulla G.U. n. 46 del 25 febbraio 2010. (Omissis)
2. Modello di domanda SR78 ANT/AMM.

(segue)

(continua)

Modello di domanda SR78 ANT/AMM



PROTOCOLLO

mod. ANT/AMM
COD. SR78



Domanda di anticipazione del trattamento di ammortizzatore sociale per l'autoimprenditorialità - 1/2

(art. 1, commi 7 - 8, D. L. 78/09 conv. con modificazioni dalla L. 102/2009)

○ ALL'UFFICIO INPS DI _____

● Dati relativi al richiedente

○ COGNOME _____ ○ NOME _____

○ CODICE FISCALE _____ ○ NATO/A IL GG/MM/AAAA _____

○ A _____ ○ PROV. _____ ○ STATO _____

○ CITTADINANZA _____

○ RESIDENTE IN _____ ○ PROV. _____ ○ STATO _____

○ INDIRIZZO _____ ○ CAP _____

○ TELEFONO * _____ ○ CELLULARE * _____

○ INDIRIZZO E-MAIL* _____

● Dati relativi alla situazione lavorativa del richiedente

Destinatario del trattamento di:

- CIG in deroga
- mobilità in deroga
- disoccupazione ai sensi dell'art. 19, co. 1, D.L. n. 185/08
- CIG ordinaria
- CIG straordinaria

Chiede

l'anticipazione delle somme autorizzate e non ancora percepite alla data odierna:

per avviare l'attività:

- di lavoro autonomo
- autoimprenditoriale
- di microimpresa
- per associarsi in cooperativa

- Sono consapevole che l'erogazione del 25% dell'anticipazione comporta l'interruzione dell'erogazione del trattamento di sostegno al reddito.

Firma del richiedente _____

* Dati facoltativi

INPS



mod. ANT/AMM
COD. SR78



Domanda di anticipazione del trattamento di ammortizzatore sociale per l'autoimprenditorialità - 2/2

(art. 1, comma 7, 8 D. L. 78/09 conv. con modificazioni dalla L. 102/2009)

Al fine di consentire l'erogazione del 75% dell'anticipazione, mi impegno a presentare la documentazione comprovante le iniziative per lo svolgimento dell'attività:

- Autonoma o imprenditoriale: certificato di iscrizione al
 - REC
 - albo professionale
 - albo artigiani
 - ruolo agenti / rappresentanti di commercio o mediatori
- Associativa in cooperativa: certificato di iscrizione al:
 - registro delle imprese ed all'albo nazionale degli enti cooperativi

● Modalità di pagamento della prestazione

- bonifico domiciliato presso ufficio postale
- accreditato sul conto corrente bancario o postale (indicare le coordinate bancarie che possono essere rilevate dall'estratto conto)

CODICE IBAN

● Mandato di assistenza e rappresentanza

Delego il patronato presso il quale eleggo domicilio (ai sensi dell'articolo 47 del codice civile) a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti dell'Inps, per la trattazione della presente domanda di anticipazione.

Patronato scelto _____

Timbro del Patronato e firma dell'operatore _____

Firma del richiedente _____ Data _____

● Dichiarazione di responsabilità

Dichiaro che le notizie da me fornite in questo modulo ed i documenti ad esso allegati rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000)

Firma del richiedente _____ Data _____

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.inps.it.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.